

STATUTO

ACCADEMIA BANDISTICA COMASCA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRIUGGIO MB VIA CASCINA
MAESTRA 5

Numero REA: MB - 2622437

Codice fiscale: 11740260960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al nostro Rep. 52963/19252

STATUTO SOCIALE
della Società Cooperativa Sociale
"ACCADEMIA BANDISTICA COMASCA - Cooperativa sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita nel Comune di Como, ai sensi della Legge n. 381/1991, la Società Cooperativa Sociale denominata

"ACCADEMIA BANDISTICA COMASCA - Cooperativa sociale"

in abbreviato "ABCmusicaComo".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa si costituisce laica e apolitica.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di trasferire la sede nel territorio nazionale compete ai soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Agosto 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata né di lucro e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini identificata con la crescita socio-educativa e culturale dei minori e dei giovani, al fine di ridurre le difficoltà che questi incontrano nell'affermazione della propria personalità e dignità, attraverso le arti performative con particolare riferimento al settore musicale, destinato all'infanzia, alla gioventù e al tessuto sociale di ogni genere e età presente sul territorio, sviluppando attività, progetti e reti di bene comune.

La cooperativa pone tra i suoi scopi anche la promozione di qualunque altra attività culturale, artistica, ricreativa e formativa che possa contribuire allo sviluppo di conoscenze ed esperienze tra i bambini e i giovani, anche di culture diverse, affinché si affermino valori di pari dignità e di solidarietà reciproca tra gli individui e i popoli.

La cooperativa si prefigge di raggiungere tale scopo in particolar modo attraverso l'apprendimento dell'uso di strumenti musicali, il canto e altre arti performative utilizzate come strumenti di crescita, comunicazione e diffusione di valori, quali il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e culturale, contro il disagio giovanile e a favore dell'integrazione generazionale.

La Cooperativa pone altresì tra i propri scopi anche la promozione dell'istruzione extrascolastica della persona rivolgendosi dunque anche agli adulti, nell'ottica dell'istruzione permanente.

La Cooperativa si propone, inoltre, di perseguire la formazione degli adulti non solo per arricchimento personale, ma anche con funzioni educative nei confronti dei minori (insegnanti, genitori, educatori e figure referenziali per i minori) in modo da promuovere la diffusione dell'arte musicale, delle arti performative collegate alla musica e dell'arte in ogni sua forma. Tale formazione si pone anche l'obiettivo di trasmettere e sviluppare specifiche competenze tecnico-artistiche da utilizzare come strumento educativo nei confronti dei minori.

In tale contesto la Cooperativa intende perseguire lo scopo di svolgere attività educativa in ambito musicale per il tramite della gestione dell'Accademia Bandistica e delle sue branche complementari (es. formazioni bandistiche).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe o affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa può anche operare con terzi.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni professionali, economiche e sociali.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o

successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di "società cooperativa a mutualità prevalente", di cui all'art. 2514 C.C., la società:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la condizione di prevalenza attraverso i parametri di cui all'art. 2513 C.C.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) l'ideazione e la conduzione di laboratori, seminari, corsi di formazione musicale destinati a minori e giovani, che pur ne favoriscano la socializzazione, svolti anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- 2) l'istituzione di corsi, di natura individuale o collettiva, di istruzione, di promozione culturale, di aggiornamento professionale e potenziamento delle conoscenze, con particolare attenzione alle materie e discipline musicali ed in generale ad argomenti di interesse culturale, artistico ed umanistico;
- 3) l'ideazione, la creazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento e la messa in scena a di spettacoli musicali, anche in concomitanza con rappresentazioni teatrali e altri eventi artistici destinati a bambini, ragazzi, giovani, adulti, famiglie e la collettività del tessuto sociale territoriale;
- 4) l'ideazione e la conduzione di laboratori, seminari, corsi di formazione di ogni arte performativa collegata alla musica destinati agli adulti che hanno funzioni educative nei confronti dei minori: insegnanti, genitori, educatori e figure referenziali per i minori e giovani, svolti anche in

collaborazione con istituzioni pubbliche e private;

5) l'ideazione e la conduzione di ogni attività culturale e ricreativa, nonché riabilitativa, anche di natura para-scolastica, stabilendo legami e favorendo scambi con altre realtà educative e formative nazionali ed estere di qualsiasi ordine e grado;

6) la collaborazione con le Istituzioni di ordine pubblico e privato nell'ambito di progetti artistici e interventi di carattere sociale, culturale, artistico, educativo e riabilitativo;

7) la ricerca di metodi d'insegnamento della musica con ogni ausilio didattico, anche in ambito sperimentale, nonché lo studio e l'ideazione dell'applicazione di nuove tecnologie (in particolare quella informatica ed elettronica) all'arte;

8) la produzione, la promozione e la distribuzione di servizi ed eventi culturale, ricreativi e di animazione, rivolti ai minori, adolescenti e giovani, famiglie ed agli adulti che sono di riferimento educativo per i minori;

9) la produzione, la conduzione e lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo armonico dei minori attraverso il linguaggio musicale, rivolte alle strutture educative e sociali dell'infanzia ed alle famiglie;

10) l'organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per studenti, insegnanti, genitori, animatori, educatori e figure di riferimento per l'educazione dei minori e dei giovani;

11) lo svolgimento di qualsiasi altra attività ed iniziativa inerente o correlata al settore scolastico, didattico, culturale e socio-educativo;

12) la progettazione e la gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e laboratori, sui diversi linguaggi espressivi finalizzati all'educazione dei minori, rivolti ai minori stessi, agli insegnanti ed al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, nonché alle personalità dirigenziali di ogni istituzione pubblica o privata avente analoghe finalità;

13) l'attività grafica ed editoriale cartacea ed elettronica, attinenti all'oggetto sociale ed alle finalità della cooperativa, nonché la pubblicazione di giornali, testi e/o riviste di formazione in armonia con gli scopi sociali;

14) la gestione di teatri, circoli, centri e/o spazi culturali in genere per conto di terzi con analoghi scopi sociali;

15) la gestione di scuole di musica e di ogni ulteriore servizio socio-educativo rivolto a bambini, ragazzi, giovani, studenti di ogni età, ecc., anche per conto di istituzioni pubbliche e private aventi analoghi scopi mutualistici;

16) lo sviluppo dell'associazionismo e dell'integrazione tra

minori, giovani e adulti, nonché il volontario musicale;

17) lo sviluppo del senso civico, della tradizione del territorio attraverso l'organizzazione, la realizzazione anche per conto di terzi e la partecipazione a manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;

18) incentivare gli scambi culturali, i gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri aventi o meno analoghi scopi mutualistici e/o culturali;

19) la promozione e gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali e di adesione ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;

20) la prestazione di qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche con non soci ed in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001.

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D. Lgs n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art.2361 del Codice Civile;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.

c) concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento di credito ai soci;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività,

disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare ai soci iscritti nel Libro Soci potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della società, che avrà valore di proposta contrattuale. In nessun caso potrà essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualità. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o per il Potenziamento Aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzato allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) emettere ogni altro strumento finanziario ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia nonché nel rispetto della normativa in temi di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

II numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Sono soci cooperatori le persone fisiche che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro

che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa che intendono comunque collaborare al raggiungimento dei fini sociali e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedano i necessari requisiti di formazione, tecnici, attitudinali e di specializzazione professionale, che possano partecipare ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ivi comprese le persone svantaggiate di cui all'art. 4, primo comma della legge 381/91;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento, che siano in grado di collaborare al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati. Non possono divenire soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano, in proprio, o attraverso la partecipazione in società, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, la Cooperativa, mediante apposita delibera dell'Organo Amministrativo può istituire una categoria speciale di soci, i cui diritti e soci sono disciplinati dal seguente presente articolo.

I soci con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto decidono sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciali, nonché i diritti e gli obblighi loro

spettanti.

Tale categoria è istituita per i soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

Il numero degli ammessi nella categoria speciale non può superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci:

a) coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) coloro che sono in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento stabilisce almeno:

a) la durata dell'appartenenza alla categoria, nonché la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale non può essere superiore a cinque anni;

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

c) l'ammontare della quota che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

d) il diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee del socio, senza diritto di rappresentanza di terzi, con diritto di voto solo per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:

a) Dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;

b) Non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile;

c) non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del termine di durata dell'ammissione nella

categoria speciale, in presenza di una delle cause individuate nel prosieguo del presente statuto e nelle ipotesi di:

- a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) inosservanza del dovere di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) inopportunità del suo inserimento nell'impresa, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario;
- d) mancato adeguamento agli standard produttivi.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può decidere il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la decisione di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

Se intende essere ammesso nella categoria dei soci cooperatori, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di ammissione nella categoria speciale, il socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti per l'attribuzione dei diritti spettanti ai soci cooperatori.

Qualora venga riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

Art. 7 (Procedura di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere quanto qui di seguito elencato:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota di partecipazione che intende

sottoscrivere, non inferiore né superiore all'importo minimo e massimo determinati dalla legge;

e) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;

f) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto, applicabile anche alle eventuali contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione;

Nel caso trattasi di persone giuridiche, società, associazioni o altro ente la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità e l'indicazione del luogo di esercizio dell'attività;

b) la deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda;

c) la qualità o funzione rappresentativa della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente statuto.

La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'Organo Amministrativo, la decisione di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa decisione dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A.R. o posta certificata, all'interessato.

Entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci. In tal caso, l'assemblea delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione e al diniego di ammissione.

Art. 8 (Obblighi e diritti dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dalla statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- dell'importo corrispondente al valore nominale delle quote sottoscritte;
- della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;

b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 e in particolare:

- partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;
- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;
- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;

c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presenta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;

d) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma e in conformità allo statuto medesimo;

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dell'organo amministrativo;

g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.

h) a non svolgere, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della cooperativa, direttamente o a mezzo di soggetti interposti, salvo espressa autorizzazione rilasciatagli dall'Organo Amministrativo.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o posta certificata alla Cooperativa.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso

assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. È ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate, o in collaborazione documentata con la Cooperativa stessa.

I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore

rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;
- b) qualora non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento allo scopo mutualistico;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
- d) qualora, trattandosi di persone giuridiche, società, associazioni o altro ente, il socio si trovi in stato di liquidazione: in tal caso il liquidatore ha diritto di chiedere e ottenere il rimborso delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate, nei limiti della loro effettiva liberazione;
- e) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con lettera raccomandata A.R.

L'Organo Amministrativo deve esaminare la dichiarazione entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1335 C.C.

Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che l'Organo Amministrativo si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.

Se ritiene insussistenti i presupposti prescritti per il recesso, l'Organo Amministrativo, entro 15 giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata A.R. o posta certificata, al socio, il quale, entro i 60 giorni successivi al suo ricevimento, può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto.

Il recesso produce effetto:

- a) per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento della comunicazione della delibera di accoglimento della domanda;
- b) per i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso sia stato comunicato almeno tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In questo secondo caso, l'Organo Amministrativo, su richiesta del recedente, può far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

a) che si renda inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, della legge, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società e non abbia prodotto la richiesta di recesso; con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

f-bis) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 del C.C. e seguenti, o che sia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;

g-bis) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in

essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 La delibera di esclusione è di competenza dell'Organo Amministrativo e deve essere annotata nel Libro Soci. La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine dei 15 giorni successivi alla sua adozione, a cura dell'Organo Amministrativo, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera Raccomandata A.R. o posta certificata, e produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 9 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione: in tal caso, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Salvo che sia prescritta una forma più rigorosa, tutte le comunicazioni tra soci e società in materia di recesso ed esclusione avvengono mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata.

Tutte le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito alle delibere adottate dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno risolte con le

modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o posta certificata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Decorso il termine della prescrizione legale il rimorso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

La società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali ove previste da apposito regolamento e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte di un socio, i suoi eredi o legatari non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Unitamente alla richiesta di liquidazione, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione, dalla quale risultino l'indicazione dei soggetti aventi diritto alla liquidazione ed il titolo del diritto.

La domanda di rimborso deve essere inoltrata con lettera raccomandata o posta certificata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. In mancanza o ritardo nella presentazione di tale domanda, la corrispondente somma sarà devoluta al Fondo di Riserva Legale.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso responsabilità dei soci cessati) Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del codice civile.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, che in proprio o per delega, partecipino a ciascuna decisione.

I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad 1 (uno).

Art. 19 (Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori)

L'ammissione del socio sovventore è decisa dall'organo amministrativo. I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento interno di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54, del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 20;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 21.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Salvo che sia diversamente disposto dalla delibera assembleare in occasione della emissione dei titoli, il trasferimento, a titolo oneroso, delle azioni dei soci sovventori è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo, che si dovrà pronunciare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della volontà di alienare, recante l'indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni di pagamento e delle generalità del terzo potenziale acquirente.

In caso di diniego, l'Organo Amministrativo dovrà indicare, entro il medesimo termine, il nominativo di un altro acquirente alle medesime condizioni. In mancanza di tempestiva comunicazione, o di mancata indicazione del nominativo di un altro acquirente, il gradimento si intende concesso ed il trasferimento può essere liberamente effettuato.

Art. 20 (Diritti patrimoniali dei soci sovventori)

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili mai superiori ai limiti previsti dalla legge, previsti dal regolamento.

Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione del relativo regolamento di cui all'art. 19 del

presente statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

Ai soci Sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

Art. 22 (Azioni di partecipazione cooperativa)

La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dalla decisione dei soci;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate;
- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 20, primo comma.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in

favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.

Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI

Art. 24 (Strumenti finanziari di debito)

Con decisione dei soci presa con le maggioranze previste al successivo art. 36 penultimo comma, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 111-octies delle Disp. Att. e Trans. del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 25 (Prestiti sociali)

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601. del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dei soci rientranti nella categoria speciale, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 1.000,00, comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Articolo 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 settembre dell'anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui

all'art. 2435 bis C.C..

Il bilancio deve tra l'altro indicare, in nota integrativa:

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.

Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Destinazione dell'utile)

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;
- b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie previste;
- d) per un'eventuale quota, quale dividendo, in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per il mantenimento del requisito della mutualità prevalente, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:

1. ai soci cooperatori sottoscrittori di quote di partecipazione e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, ulteriormente aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;

2. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, ulteriormente aumentato fino a due punti;

e) per un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;

L'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione o all'incremento di un Fondo Riserva Straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento della società ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.29 - Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita decisione che dovrà essere ratificata da decisione dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno in conto economico mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, e nella ripartizione dei ristorni, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione e/o di azioni di

partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

L'attribuzione del ristorno ai singoli soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio, secondo quanto previsto in apposito Regolamento da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi da parte dell'assemblea ordinaria, con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Art. 30 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o posta certificata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

Art. 31 - (Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa)

Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di emissione delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa, tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intenda trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento

della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comunque inviare all'organo amministrativo una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa.

Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21, del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte dell'organo amministrativo è escluso:

- a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;
- c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o

a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 32 (Organi sociali)

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) l'organo di controllo, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci;
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria.

Art. 33 (Decisioni dei soci)

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) la scelta della struttura e la nomina dell'Organo Amministrativo, nonché, facoltativamente, del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti, in caso di Consiglio d'Amministrazione;
- b) l'eventuale nomina dell'organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- c) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- d) la delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- f) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- g) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- h) l'approvazione del bilancio sociale e del bilancio d'esercizio, la delibera sulla destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- i) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 54;
- l) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa degli strumenti finanziari di debito;
- m) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;
- n) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello statuto di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- o) le deliberazioni in merito alla responsabilità e ai compensi eventuali degli Amministratori e dei Sindaci;
- p) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi

aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;

q) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;

r) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codice civile;

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:

1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorieta della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;

2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;

3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (approvazione bilancio e nomina cariche sociali);

4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo articolo 54;

5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;

6. quelle relative all'approvazione, previo parere dall'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazioni cooperative, dello stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

7. quelle in merito alla responsabilita degli Amministratori e dei Sindaci;

8. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;

9. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito, nonché quelle relative alla distribuzione, a favore dei soci finanziatori, di dividendi o riserve divisibili;

10. quelli inerenti la messa in liquidazione della societ , la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;

11. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalit  di cui all'art. 2529 del Codice civile.

Art. 34 (Decisione dei soci mediante consultazione scritta)

Ogni qualvolta si adott  il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o

magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso posta certificata; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con eguale sistema di comunicazione) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con eguale sistema di comunicazione), ai componenti dell'organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Ciascun socio cooperatore e finanziatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 35 (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'organo Amministrativo, tutte le volte che l'Organo amministrativo stesso lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro 20 giorni dalla data della

richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, solo su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, o tramite posta certificata, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'assemblea può essere convocata utilizzando uno o più dei modi seguenti:

- mediante avviso scritto consegnato a mano personalmente al socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, -
- mediante avviso scritto comunicato al socio tramite posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, alla quale si abbia corrisposto risposta di presa visione della comunicazione entro i tempi sopra indicati.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, con diritto di voto (in proprio o per delega) e sono presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone, alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell' art. 27 del presente statuto.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentanti da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto in seduta stante per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito e l'immediata trascrizione a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

Art. 36 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea dei soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia:

a) per le decisioni previste all'art. 2479 comma 2 nn. 4) e 5), ai nn. 9 e 10 dell'art. 33 del presente statuto, all'art. 54 secondo comma del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto;

b) per le decisioni di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) ed e) del presente statuto l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto unanime di tutti i soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Art. 37 (Intervento in assemblea e diritto di voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore e finanziatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante.

La delega scritta può essere consegnata con posta certificata o con consegna a mano su supporto cartaceo.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 38 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal più anziano in termini anagrafici dei vice Presidenti presenti e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 39 (Assemblea speciale per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa)

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- c) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

- d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) sugli altri oggetti di interesse comune;
- g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 40 (Organo amministrativo)

La Società è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci.

I soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese e associazioni per il vincolo di non concorrenza, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della cooperativa.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all' art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 41 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 42 (Amministratori delegati e Comitato Esecutivo)

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione solo e sempre solo quando il Consiglio di Amministrazione dichiara la società in stato di crisi.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti nel Consiglio di Amministrazione.

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dall'art. 2475 del codice civile, e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente, il Vice presidente o un Amministratore lo giudichi necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice-presidente con avviso a mezzo lettera raccomandata o posta certificata o posta elettronica (solo se entro i termini qui di seguito riportati si sia data risposta di presa visione della convocazione), dariceversi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso

da recapitarsi almeno due giorni prima, in modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nel Libro delle Adunanze.

Il verbale deve indicare e contenere:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, salvo il caso in cui il numero di soci rimasti sia pari al numero di Amministratori in carica della società, sempre almeno per il numero minimo previsto dalla legge.

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancata nomina dell'organo di controllo, l'organo amministrativo rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo viene ricostituito.

Art. 45 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.

Ai membri dell'organo amministrativo può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Art. 46 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di

Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei (con la qualifica di tecnici e professionisti), con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 47 (Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco o ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

Art. 48 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro. I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 49 (Clausola di mediazione e clausola arbitrale)

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e s.m,i.

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente

della Camera di Commercio di Como.

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.

Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

L'accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.

Art. 50 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non

impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 52 (Scioglimento)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.

Art. 53 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
3. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
4. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma terzo del presente statuto.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 16, 19, 22 e 24, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma quarto del presente statuto.

Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del

capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 56 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Ylenia Designoli

F.to Simona Belgeri

F.to Mauro Ciccarese

F.to Flavio Brunati

F.to Armando Saldarini

F.to Fabrizio Pavoni notaio

REGISTRATO A BERGAMO IL 26/04/2021 AL NUM. 19452 SERIE 1T

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO

ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,
COMMA 2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.